



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL VI SETTORE

N. 6 del 05-02-2018

OGGETTO

Determinazione e ripartizione del contingente di permessi sindacali retribuiti spettanti alle OO.SS. rappresentative e alla RSU provinciale anno 2018. Personale non dirigente

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO	N.	DEL
---------	----	-----

Dal Municipio, li

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Gestione Risorse Umane

Premesso che occorre procedere alla determinazione del monte-ore complessivo dei permessi sindacali retribuiti per l'anno 2018, nonché alla ripartizione dello stesso tra ciascuna Organizzazione Sindacale presente presso questo Ente, con le modalità di cui al D.M. 5/5/1995, al CCNQ stipulato il 7/8/1998, al CCNQ stipulato il 26/09/2008 e al CCNQ stipulato il 17/10/2013.

Preso atto di quanto disposto dall'art. 7 del Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 114 dell'11/8/2014, che stabilisce: *“Ai fini della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, a decorrere dal 1° settembre 2014, i contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, già attribuiti dalle rispettive disposizioni regolamentarie contrattuali vigenti al personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso quello dell'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono ridotti del cinquanta per cento per ciascuna associazione sindacale;*

Preso altresì atto della circolare n. 5/2014 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione che fornisce chiarimenti e istruzioni operative in ordine alle modificazioni introdotte dal suddetto D.Lgs. 90/2014, chiarendo, tra l'altro, che la riduzione disposta dalla predetta norma non si applica ai permessi sindacali attribuiti alle RSU;

Visti

- il CCNL integrativo del CCNL del personale dipendente delle amministrazioni del comparto Regioni – Autonomie Locali stipulato il 6 luglio 1995, sottoscritto in data 13 maggio 1996;
- il *“Contratto collettivo nazionale quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali”* stipulato in data 7/8/1998 (CCNQ 7/8/1998);
- la circolare ARAN 4 luglio 2003 prot. n. 5126 ad oggetto: *“Nota di chiarimenti sulle clausole degli artt. 8 e 9 del CCNQ del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni in relazione alla determinazione del monte ore aziendale dei permessi orari sindacali”*;
- il *“Contratto collettivo quadro d'integrazione del CCNQ sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998”* stipulato in data 24/09/2007 (CCNQ 24/9/2007);
- il *“Contratto collettivo quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008/2009”* stipulato in data 26/09/2008 (CCNQ 26/9/2008);
- la Delibera ARAN n. 15 del 19 marzo 2009;
- il *“Contratto collettivo quadro di modifica del CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008/2009 del 26/9/2009”*, stipulato in data 09/10/2009 (CCNQ 09/10/2009), che modifica il CCNQ del 26/9/2008 e in particolare l'art. 9, comma 3, secondo il quale *“In caso di cambiamento dei soggetti sindacali rappresentativi a seguito dei periodici accertamenti della rappresentatività ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, nei luoghi di lavoro la fruizione delle prerogative sindacali, esclusi quindi i distacchi ed i permessi cumulati di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 e i permessi per le riunioni di organismi direttivi statutarî di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 del presente contratto, rimane in capo ai precedenti soggetti sino al subentro dei nuovi che avviene con la data di stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo a ciascun periodo contrattuale. In tale ipotesi i permessi in luogo di lavoro (monte ore di amministrazione) di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 del presente contratto, nel periodo intercorrente sino al subentro dei nuovi soggetti, sono utilizzati pro rata dalle associazioni temporaneamente abilitate in quanto ammesse alla precedente trattativa nazionale”*;
- il *“Contratto collettivo nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti per il triennio 2013 – 2015”*, stipulato in data 17/10/2013;
- il *“Contratto Collettivo Nazionale Quadro di modifica del CCNQ del 3 novembre 2011”*, stipulato in data 15/7/2015;

Richiamati gli artt. 8, 9 e 10 del CCNQ 7/8/1998, i quali, fermo restando che le riunioni con le quali l'ente assicura i vari livelli di relazioni sindacali nelle materie previste dai CCNL vigenti avvengono normalmente al di fuori dell'orario di lavoro, riconoscono ai dirigenti sindacali, come individuati dall'art. 10, c. 1, il diritto di usufruire di permessi sindacali retribuiti per l'espletamento del loro mandato, per la partecipazione a trattative sindacali, nonché per presenziare a convegni e congressi di natura sindacale (c. 1 e 3, art. 10, CCNQ 7/8/1998);

Dato atto che i permessi sindacali retribuiti, essendo equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato, devono essere preventivamente e tempestivamente comunicati (almeno tre giorni prima) al Settore VI Gestione Risorse Umane e solo in casi eccezionali almeno 24 ore prima, per il tramite della propria Organizzazione sindacale;

Visto l'art. 2, del succitato CCNQ del 17/10/2013 che, nel Comparto Regioni e Autonomie Locali, per il triennio 2013-2015, conferma i permessi sindacali alle R.S.U. nella misura di 30 minuti per dipendente ed i permessi alle Organizzazioni Sindacali rappresentative fruibili nella misura di 41 minuti (ridotti del 50%) per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

Evidenziato, inoltre, che dall'1/1/1999, ai fini della ripartizione proporzionale dei permessi, la rappresentatività viene accertata in sede locale in base alla media tra il dato associativo ed il dato elettorale. Il dato associativo, risultante alla data del 31 gennaio di ogni anno, è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato; il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione della RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato (c. 4, art. 9, CCNQ 7/8/1998);

Visto il parere dell'ARAN prot. n. 13119/2012 del 23/03/2012, richiesto con nota protocollo n. 5811 del 28/2/2012, che rammenta le modalità di rilevazione delle deleghe;

Dato atto che in data 3 e 5 marzo 2015 ha avuto luogo la consultazione elettorale per il rinnovo della RSU di comparto;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 165/2001 sono considerate rappresentative le OO.SS. ammesse alla trattativa nazionale;
- l'ultimo CCNL datato 31/7/2009 (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale non dirigente del Comparto Regioni e Autonomie Locali biennio economico 2008-2009) è stato sottoscritto dalle seguenti organizzazioni sindacali: CGIL FP, CISL FPS, UIL FPL e CSA Regioni e Autonomie Locali (ammessa con riserva);
- in data 26 ottobre 2016, il Collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN ha deliberato l'accertamento della rappresentatività sindacale per il triennio 2016-2018 che sostituisce quello pubblicato, in via provvisoria, il 14 luglio 2016;
- i soggetti titolari del monte ore, vale a dire le OO.SS. rappresentative e la RSU, possono attingere esclusivamente dal monte ore di propria competenza, non essendo prevista nessuna compensazione tra le prerogative spettanti a tali soggetti;
- le organizzazioni sindacali non rappresentative non sono titolari di alcuna prerogativa sindacale;
- presupposto affinché venga riconosciuta la titolarità dei permessi sindacali è la preventiva comunicazione di accreditamento, da parte delle OO. SS., dei dirigenti sindacali aventi titolo, da inoltrarsi ogni anno all'amministrazione.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 7 del CCNQ stipulato in data 17/10/2013: *"6. L'associazione sindacale o la RSU che, nell'anno di riferimento, abbia esaurito il relativo contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriore di permesso retribuito.*

Nel caso in cui, comunque, la RSU o le associazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi in misura superiore a quella loro spettante nell'anno, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruiti e non spettanti, l'amministrazione compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal relativo monte-ore di spettanza dei singoli soggetti il numero di ore risultate eccedenti nell'anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'eventuale differenza si darà, comunque, luogo a quanto previsto dal comma 11 dell'art. 19 del CCNQ del 7 agosto 1998".

Ritenuto di dover determinare e ripartire tra le organizzazioni sindacali rappresentative e la RSU il contingente massimo dei permessi sindacali spettanti presso questa Amministrazione, nell'anno 2018, in base alla normativa precedentemente citata;

Accertato che al 31/12/2017 il personale non dirigente a tempo indeterminato (esclusi i comandi in uscita), calcolato ai sensi della citata normativa contrattuale, risulta composto da n. 51 unità;

Dato atto che, di conseguenza, il monte ore annuo di permessi sindacali spettanti e la relativa ripartizione fra la RSU e le rispettive organizzazioni sindacali, risultano come di seguito specificati:

MONTE ORE ANNUO DI PERMESSI SINDACALI SPETTANTI ALLA RSU	
Dipendenti: n. 51 Calcolo per la RSU – n. 51 dipendenti x 30 minuti = 1530 minuti = 25 ore e 30 minuti	
RSU Personale non dirigenziale	Totale monte ore 2017
Minuti	1530
Ore	h. 25 e 30 minuti

MONTE ORE ANNUO DI PERMESSI SINDACALI SPETTANTI ALLE OO.SS.									
Calcolo per le OO.SS.– 51 dipendenti x 41 minuti = 2091: 2 (50%) = 1046 minuti									
Dipendenti T.I. al 31.01.2017: n. 51						MONTE ORE D'AMMINISTRAZIONE 2018			
LISTA	VOTI ELEZIONI RSU 2015		DELEGHE AL 31.01.2017		MEDIA	MEDIA RAPPRESENTATIVITA'	MEDIA RIPROZZIONATA	MINUTI SPETTANTI	HH:MM CORRISPONDE NTI
CGIL-FP	11	22,92%	10	37,04%	29,98%	29,98%	32,18%	337	5h : 37 m
UGL	3	6,25%	1	3,70%	4,97%				
UIL FPL	17	35,42%	2	7,40%	21,41%	21,41%	22,97%	240	4h : 00 m
CISL FP	17	35,42%	9	33,34%	34,38%	34,38%	36,90%	386	6h : 26 m
CSA-CISAL E SELP	0	0,00%	4	14,82%	7,41%	7,41%	7,95%	83	1 h : 23m
DICAPP	0	0,00%	1	3,70%	1,85%				
TOTALE	48	100,00%	27	100,00%	100,00%	93,18%	100,00%	1045	17h:25m

Accertato che i permessi sindacali retribuiti di cui all'art. 10 del CCNQ 7/08/1998:

- sono giornalieri o orari;
- sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato (c. 4, art. 10, CCNQ 7/08/1998);

Visto l'art. 5 del CCNQ del 26.09.2008 il quale prevede che le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutarî nazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, confermando quanto previsto dall'art. 11 del CCNQ del 7.8.1998;

Accertato, inoltre, che gli articoli 7 "Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutarî" del CCNQ 09.10.2009 e 5 "Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutarî" del CCNQ 17.10.2013, nulla hanno modificato per quanto attiene alla tipologia dei permessi de quo in relazione al Comparto Regioni ed Autonomie Locali;

Visto, infine, l'art. 12 del CCNQ 7/08/1998, per il quale i dirigenti sindacali hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a giorni otto all'anno, cumulabili anche trimestralmente;

Dato atto che nell'utilizzo di permessi di cui agli artt. 10 e 11 del CCNQ 7/8/1998 deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa di appartenenza del dipendente, e che, a tale scopo, della fruizione del permesso sindacale va previamente avvertito il Responsabile del Settore:

Considerato che l'art. 9, c. 4, del CCNQ del 9 ottobre 2009, relativo alla modifica del "CCNQ 26 settembre 2008 per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei comparti nel biennio 2008/2009", ha previsto l'invio alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, delle comunicazioni riguardanti la fruizione dei permessi sindacali "immediatamente e, comunque, non oltre due giornate lavorative successive all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione";

Ritenuto pertanto necessario al fine di consentire l'espletamento degli adempimenti di cui sopra, che le comunicazioni contenenti il titolo di fruizione dei permessi e la norma contrattuale di riferimento vengano recapitate, al Servizio Gestione Risorse Umane, a cura delle OO.SS., anche mediante posta elettronica, e dai dipendenti interessati tramite l'apposita modulistica in uso, debitamente sottoscritta e datata dal Responsabile del Settore di assegnazione, in ogni caso non oltre le due giornate lavorative precedenti la fruizione;

Preso atto, infine, che i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo ad usufruire delle prerogative e libertà sindacali specificate nel CCNQ, tra le quali, in particolare, i permessi sindacali sopra descritti, devono essere comunicati annualmente all'Amministrazione da parte delle associazioni sindacali rappresentative (c. 2, art. 10 CCNQ 7/8/1998);

Dato atto che il contingente di permessi di spettanza della RSU è da questa gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito (c. 4, art. 9 CCNQ del 7/8/1998);

Considerato che, sulla base di quanto previsto dal CCNL sottoscritto il 14/09/2000, ciascun dipendente ha a disposizione 12 ore annue pro capite retribuite per partecipare ad assemblee durante l'orario di lavoro, assemblee che possono riguardare la generalità dei dipendenti o una parte di essi;

Visti:

- il D. Lgs. n. 165/01;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.L. 90/2014 convertito nella legge 114/2014;
- il Regolamento relativo all'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10.02.2011;

Richiamato il decreto sindacale n. 7 in data 19.06.2017, con il quale è stato prorogato l'incarico al sottoscritto di Responsabile del Settore VI Gestione Risorse Umane;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 147/bis del D.Lgs.n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 5, del Decreto Legge n. 174 del 10/10/2012, sulla presente determinazione si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

Attesa la propria competenza a provvedere;

Per le motivazioni in premessa citate, che qui s'intendono richiamate e approvate

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** che per il triennio 2016-2018 risultano rappresentative nel comparto Regioni e Autonomie Locali le organizzazioni sindacali indicate nella delibera del 26 ottobre 2016 adottata dal Collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN e di seguito elencate: CGIL FP, CISL FPS; UIL FPL e CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI;
2. **DI DETERMINARE** il monte ore complessivo dei permessi orari sindacali spettanti per l'anno 2018, con presenza di n. 51 dipendenti in servizio al 31.12.2017, escluso i dirigenti, come segue:
 - 2.1. Calcolo per la RSU – n. 51 dipendenti x 30 minuti = 1530 minuti = 25 ore e 30 minuti
 - 2.2. Calcolo per le OO.SS. – 51 dipendenti x 41 minuti = 2091:2 (50%)= 1.045 minuti.
3. **DI STABILIRE**, in base alla normativa concernente le relazioni sindacali contenuta nel CCNQ 7/8/1998 e successive modificazioni, che il monte ore annuo complessivo dei permessi sindacali giornalieri ed orari fruibili dai dirigenti sindacali per l'espletamento del loro mandato risulta essere distribuito come di seguito specificato per ogni singola organizzazione sindacale:

SIGLA	HH:MM
CGIL	5h : 37 m
UIL FPL	4h : 00 m
CISL FP	6h : 26 m
CSA	1 h : 23 m

4. DI DARE ATTO CHE:

- 4.1. nel caso in cui la RSU e le OO.SS. utilizzino permessi in misura superiore a quella spettante, ove le stesse non restituiscano il corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti, l'Amministrazione compensa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo detraendo dal monte ore di spettanza il numero di ore risultante eccedente nell'anno precedente, fino a capienza del monte ore stesso. Per l'eventuale differenza si darà, comunque, luogo a quanto

- previsto dall'art. 19 del CCNQ del 7/8/1998 (art. 9, comma 8 CCNQ 9/10/2009);
- 4.2. le associazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 11 CCNQ 7.8.1998 sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri, regolarmente documentati, non computabili nel monte ore annuo per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutarinazionali, regionali, provinciali e territoriali dei dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa con comunicazione da parte delle organizzazioni sindacali all'Amministrazione dei nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo;
 - 4.3. i dirigenti sindacali indicati nel c. 1, art. 10 del CCNQ 7.8.1998, hanno diritto a permessi sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale;
 - 4.4. i permessi sindacali sono concessi salvo inderogabili eccezionali esigenze di servizio dirette ad assicurare i servizi minimi essenziali;
 - 4.5. ai sensi del D. Lgs 81/2008, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante e che per l'espletamento degli adempimenti previsti ai punti b), c), d), g), i) ed l) dello stesso articolo, il predetto monte ore non viene utilizzato in quanto l'attività è considerata tempo di lavoro;
 5. **DI NOTIFICARE** copia del presente provvedimento alle OO.SS. Aziendali ed alle R.S.U.;
 6. **DI DEMANDARE** al Responsabile del procedimento l'inserimento dei dati relativi ai permessi sindacali nella procedura GEDAP per come di seguito indicati: RSU ore 25; CGIL ore 6; UIL FPL ore 4; CISL FP ore 6; CSA ore 1;
 7. **DI INVITARE** le organizzazioni sindacali rappresentative a comunicare i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo ai permessi specificati al punto 4.2.;
 8. **DI PRECISARE** che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico dell'Ente, non è pertanto richiesto il visto attestante la copertura finanziaria;
 9. **DI TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio Messaggio per la pubblicazione sull'albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di cui alla Legge 18 giugno 2009 n. 69 e al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale. =

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del VI SETTORE
F.to Dott. Iorio Beniamino (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, li 19-02-2018

Il Responsabile del VI SETTORE
F.to Dott. Iorio Beniamino (*)

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Dal Municipio, li 19-02-2018

Il Responsabile del VI SETTORE
Dott. Iorio Beniamino

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993